



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/01/2009

-----

ALL.' 16/01/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELE	Mario	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COZZA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DA LIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daria	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Flaberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* CHIUSIS


ASSENTI: MARRAZZO DI STEFANO VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 11

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in localita' "Piano delle Frasche" del territorio del Comune di Graffignano (VT), a favore della societa' Inerti Viterbo S.r.l.





OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in località "Piano delle Frasche" del territorio del Comune di Graffignano (VT), a favore della società INERTI VITERBO S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola *ve* Media Impresa Commercio e Artigianato, *CW*

VISTA l'istanza 30 ottobre 2002 della società INERTI VITERBO Srl, con sede a Monterotondo (RM), Via Monte Circeo n.° 12, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località "Piano delle Frasche" del territorio del Comune di Graffignano (VT), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (Decreto di trasferimento di proprietà emesso dal Tribunale di Viterbo rep. 1567 – Cron. 1489) per una superficie complessiva di Ha 14.46.00 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n.° 17 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n.° 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Graffignano in data 28 giugno 2007 dal quale risulta che l'area interessata dal progetto ricade in zona agricola E/1;

VISTA la nota n.° 2687 del 28 marzo 2003 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo, dalla quale risulta che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;

VISTA l'autorizzazione ai soli fini del R.D.L. n.° 3267/23 rilasciata dall'Assessorato Ambiente in data 17 giugno 1995, prot. n. 2557, e successiva nota dell'Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale prot. D2/2°/08/63968 del 29 aprile 2003;

VISTA la nota n.° 2081 del 18 aprile 2003 della Soprintendenza *per i Beni* Archeologica *dell'* Etruria Meridionale dalla quale risulta che le aree da adibire ad attività estrattiva sono prive di vincolo archeologico; tuttavia, *la Soprintendenza* ritiene necessario ricevere per tempo comunicazione formale dell'avvio dei lavori di scavo, onde consentire l'opportuno controllo; *CW*

VISTA la nota prot. D2/2A/04/80601 del 4 giugno 2003, con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area VIA effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 10 del D.P.R. 12.04.1996 ha determinato parere favorevole alla realizzazione dell'opera individuando alcune prescrizioni;

TENUTO CONTO della relazione d'ufficio dell'Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria del 15 aprile 2004, che aggiorna l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal progettista, stabilendo





Delibera n. 11 del 16 GEN 2009 *PR*

un deposito cauzionale di € 648.779,00 (€ seicentoquarantottomilasettecentosettantanove/00) a garantire le opere di recupero ambientale, per ognuno dei due lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione;

CONSIDERATO che sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, e che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, tale sussistenza è stata espressa dal Dipartimento Economico e Occupazionale con relazione in data 15 aprile 2004 e confermata dalla Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive;

CONSIDERATO che l'istanza 30 ottobre 2002, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 19 del 7 luglio 2004 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTA la nota prot n 127472/05 del 13 gennaio 2006 punto 13) con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area 2B.5, esprime parere favorevole con l'esclusione della parte interessata dalla fascia di rispetto del "Fosso di Graffignano" e con l'obbligo di tenersi distanti dalla zona boscata realizzando una fascia di rispetto di 5 m. a partire dalla proiezione a terra delle chiome delle alberature;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 19 dicembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato, corredato dai pareri espressi in tale sede dagli Enti intervenuti; *CS*

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° C1095 del 15 maggio 2008 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi e al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di sabbia e ghiaia in località Piano delle Frasche nel territorio del Comune di Graffignano (VT);

VISTO il parere vincolante espresso della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli nella seduta del 15/12/2008; *PR*

VISTO il parere vincolante espresso della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 20/10/2008; *PR*

ATTESO  
RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali; *CS*

All'unimità

DELIBERA

1. La Società INERTI VITERBO Srl, con sede a Monterotondo (RM), in Via Monte Circeo n.° 12, è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004, ad esercitare per anni sette la cava di sabbia e ghiaia in località "Piano delle Frasche" del territorio del Comune di Graffignano (VT), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 13 particella n 33).





Prima di iniziare i lavori di scavo, la INERTI VITERBO Srl dovrà:

- a) ottenere da parte della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli il rinnovo dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico citata in premessa;
- b) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale al fine di consentire gli opportuni controlli dei lavori di scavo da parte di personale tecnico della Soprintendenza stessa;
- c) sottoscrivere apposita convenzione con il Comune Graffignano (VT), dopo aver costituito a favore dello stesso polizza fideiussoria per l'importo di € 648.779/00 (seicentoquarantottomilasettecentosettantanove/00) a garanzia del recupero ambientale per ognuno dei due lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fideiussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Graffignano, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;
- d) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fideiussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma - Via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.

3. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

4. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici, previa autorizzazione regionale.

5. La società INERTI VITERBO Srl, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, allegato all'istanza 30 ottobre 2002 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati grafici approvati, vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- Relazione tecnica; *contenente*;
- Elaborato grafico *contenente*: Corografia, Planimetria Catastale; Planimetria quotata, Profili dello stato attuale dell'area di cava, in coltivazione e dopo il recupero; *vista dinamica* (particolare coltivazione per lotti);
- Relazione Geologica;
- Relazione Agronomica, Piano di recupero Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale;

*WD*

6. Copia della presente deliberazione, con gli elaborati progettuali vistati, sarà restituita alla società INERTI VITERBO Srl e al Comune di Graffignano (VT).

*Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL*

ROMA 21 GEN. 2009

*WD*

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO  
 IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

